

CIRCOLARE n. 02/2010

Spett.li Clienti  
Loro SEDI

Pesaro, 05 gennaio 2010

## NOVITÀ FINANZIARIA 2010 E NUOVO PRINCIPIO TERRITORIALITÀ IVA PRESTAZIONI SERVIZI

Legge 23.12.2009, n. 191

---

1 – Novità finanziaria 2010:

- 1.1 - Detrazioni Irpef 36%;
- 1.2 - Aliquota Iva recupero patrimonio edilizio;
- 1.3 - Durc e commercio ambulante
- 1.4 - Aumento Irap - addizionale regionale con deficit sanitario;
- 1.5 - Detassazione “premi produttività”
- 1.6 - Rivalutazione partecipazioni e terreni;
- 1.7 - Disposizioni che mancano all’appello;

2 – Nuovo principio territorialità iva per prestazioni servizi.

---

La Finanziaria 2010 ha un contenuto “ridotto” poiché si inserisce nella programmazione economica / finanziaria per il periodo 2010 – 2013. Infatti, le principali disposizioni di natura fiscale, volte a “*favorire le imprese, soprattutto attraverso la detassazione del valore degli investimenti in macchinari ed attrezzature*” nonché ad aumentare le “*misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale*”, sono state inserite nel “Decreto anti-crisi” (DL n. 185/2008 convertito dalla Legge n. 2/2009) e nella c.d. “Manovra d’estate” (DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009).

La Finanziaria 2010 si compone di 2 articoli e le disposizioni rilevanti di natura fiscale sono contenute nell’art. 2, composto di 253 commi.

### 1.1 - DETRAZIONE IRPEF 36%

La **detrazione IRPEF del 36%** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è prorogata con riferimento alle **spese sostenute fino al 31.12.2012**, fermi restando gli altri contenuti della normativa quali il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile oggetto dell’intervento e la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.

È prorogata altresì la possibilità di usufruire della **detrazione IRPEF del 36%** da parte degli acquirenti o assegnatari di **un’unità immobiliare facente parte di un edificio sottoposto a restauro**,

**risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia** da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, con riferimento agli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l'1.1.2008 ed il 31.12.2012, a condizione che l'immobile sia ceduto / assegnato entro il 30.6.2013.

### **1.2 - ALIQUOTA IVA INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO**

La Direttiva n. 2009/47/CE ha modificato l'elenco (contenuto nell'Allegato III della Direttiva n. 2006/112/CE) dei beni e dei servizi per i quali i singoli Stati possono prevedere un'aliquota ridotta. In particolare, in detto elenco sono stati ricompresi i **servizi ad alta intensità di lavoro, incluse le ristrutturazioni edilizie**.

Alla luce di ciò, il comma 11 in esame dispone che "a regime", l'**aliquota IVA** applicabile alle **prestazioni di servizi** relative ad **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 31, comma 1, **lett. a), b), c) e d)**, Legge n. 457/78 realizzati su **fabbricati a prevalente destinazione abitativa**, è **fissata nella misura ridotta del 10%**.

Si rammenta che, ad oggi, l'aliquota ridotta del 10% è già prevista per gli interventi di cui alle citate lett. c) e d), mentre è applicabile agli interventi di manutenzione di cui alle lett. a) e b) in forza della specifica disposizione introdotta dalla Finanziaria 2000 e prorogata da ultimo dalla Finanziaria 2008.

### **1.3 - DURC PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE**

Con il comma in esame viene "rivisto" quanto disposto dalla c.d. "Manovra d'estate" in materia di commercio ambulante e DURC.

Modificando il comma 2-bis dell'art. 28, D. Lgs. n. 114/98 viene ora **riservata alla potestà legislativa regionale** in materia di attività economiche, la possibilità di subordinare l'esercizio del commercio ambulante alla presentazione, da parte del richiedente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Le Regioni possono altresì disciplinare le modalità di verifica con cui i Comuni sono chiamati a verificare la sussistenza e la regolarità del DURC. Per esercitare l'attività di verifica i Comuni possono anche avvalersi della collaborazione delle Associazioni di categoria riconosciute dal CNEL.

### **1.4 - AUMENTO IRAP / ADDIZIONALE PER REGIONI CON DEFICIT SANITARIO**

Per le Regioni che presentano un **disavanzo sanitario, prive di un "piano di rientro"**, è previsto un incremento automatico dell'aliquota IRAP **pari al 0,15%** e dell'addizionale **pari allo 0,30%**.

### **1.5 - DETASSAZIONE C.D. "PREMI DI PRODUTTIVITÀ"**

È confermata la **proroga per il periodo 1.1 – 31.12.2010** dell'assoggettamento all'**imposta sostitutiva pari al 10%** delle somme erogate a titolo di "**premi produzione**" introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), DL n. 93/2008.

#### **1.6 - RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI**

È riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei **terreni edificabili e con destinazione agricola** e delle **partecipazioni non quotate** posseduti **all'1.1.2010, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al **31.10.2010**, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata).

Si rammenta che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 4% (per terreni e partecipazioni qualificate) e al 2% (per partecipazioni non qualificate).


#### **1.7 - DISPOSIZIONI CHE "MANCANO ALL'APPELLO"**

Negli ultimi anni alcune disposizioni a favore di determinati settori e soggetti, introdotte con riferimento ad un determinato periodo d'imposta, sono state oggetto di ripetute proroghe e quindi "riproposte" di volta in volta per l'anno successivo. Nella Finanziaria 2010 in esame spicca l'assenza della proroga di alcune disposizioni di favore tra le quali si evidenziano:

- il beneficio a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 66, comma 5, TUIR per le spese non documentate a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa;
- la detrazione IRPEF del 19% delle spese per l'autoaggiornamento e la formazione riconosciuta a favore dei docenti in scuole di ogni ordine e grado;
- la detrazione IRPEF del 19% delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (locale, regionale o interregionale).

#### **2 – NUOVO PRINCIPIO TERRITORIALITA' IVA NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI**

La nuova regola per la territorialità delle prestazioni di servizi "punta il dito" verso **il committente**, ossia il "consumatore" dei servizi stessi.



Dal primo gennaio 2010, infatti, la **territorialità delle prestazioni di servizi** seguirà regole diverse a seconda che il committente sia un soggetto passivo di imposta o un privato.

Per le prestazioni rese nei confronti di **soggetti passivi** la **regola generale** è che la **tassazione avverrà nel paese dove è stabilito il committente**. Se il committente è stabilito nella Ue assoggetterà ad Iva nel suo paese la prestazione attraverso l'istituto del Reverse Charge; se, invece, è stabilito fuori dalla Ue rispetterà le regole vigenti nello stato dove è stabilito.

Per le **prestazioni rese nei confronti di privati** la **tassazione** avverrà nel paese dove è **stabilito il prestatore**, il quale rispetterà le regole previste nel suo paese.

Eccezioni: accanto alla regola generale, tuttavia, troviamo anche molteplici eccezioni per alcune prestazioni di servizi (relative a beni immobili, trasporto passeggeri, ristorazione e catering, locazione a breve termine di mezzi di trasporto, manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili) sono previste regole diverse che riflettono il principio di imposizione del luogo di consumo del servizio.

Anche nell'ambito del nuovo principio di territorialità iva nelle prestazioni di servizi, siamo in attesa di circolari, da parte dell'Agenzia delle Entrate, che meglio chiariscano ed esponcano le modalità operative.

Lo Studio rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.